

---

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

---

" RC REGGIO CALABRIA WELCOME "

## **Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento d'uso (di seguito il "Regolamento") insieme con gli Allegati, definiscono le condizioni, le modalità d'uso, il sistema di controllo e sanzionatorio del marchio collettivo Italiano "RC REGGIO CALABRIA WELCOME" (di seguito anche solo il Marchio).

## **Art. 2 Titolarità del Marchio**

I. Il Marchio, mostrato all'art. 5 del presente Regolamento nel quale vengono riportati anche i servizi che saranno con esso contraddistinti, è un marchio collettivo di titolarità esclusiva della "Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria" (nel prosieguo anche solo "Camera di Commercio").

II. Compete unilateralmente alla Camera di Commercio la facoltà di concedere in uso il Marchio a chi, per la propria attività o per le proprie iniziative, si trovi in linea con i requisiti definiti all'art. 6 del presente Regolamento, nonché di sospenderne o revocarne la concessione in conformità del presente Regolamento, secondo le modalità di seguito descritte e di verificarne il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità istituzionali.

## **Art. 3 La Camera di Commercio, il suo scopo ed i suoi organi**

I. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'Articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza. La natura e le finalità della Camera di Commercio sono espressamente definite all'Articolo 1 dello Statuto della Camera di Commercio di cui all'Allegato A.

II. La Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, favorisce/supporta l'organizzazione e aggregazione dell'offerta turistica territoriale intorno a specifiche tematiche di prodotto turistico, fornendo servizi turistici qualificati e specializzati strutturati nell'insieme di enti e/o operatori pubblici e privati che erogano servizi turistici nei confronti del mercato, di seguito definiti "Club di prodotto".

III. Ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto sono organi della Camera di Commercio:

- a. il Consiglio Camerale;
- b. la Giunta Camerale;
- c. il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Segretario Generale, che, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.

## **Art. 4 Obiettivi e finalità del Marchio**

I. Il Marchio identifica e protegge i servizi (nel prosieguo i "Servizi") di cui alle classi 35, 39, 41 e 43 della Classificazione di Nizza specificatamente indicati nell'Allegato B.

II. Il Marchio ha lo scopo di promuovere un'offerta turistica aggregata, qualificata e specializzata intorno a specifiche tematiche di prodotto turistico, con l'obiettivo di:

- aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio;
- garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi specializzati, di qualità e atti a rispondere a specifici target di mercato;
- semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualificazione e specializzazione dell'offerta del territorio.

III. Il Marchio e relative declinazioni tematiche sono uniche e senza differenziazioni.

### **Art. 5 Il Marchio**

Il Marchio è costituito dall'espressione "RC REGGIO CALABRIA WELCOME", come di seguito rappresentato:



II. Il Marchio dovrà essere utilizzato per la fornitura dei Servizi ed apposto nel materiale riguardante i Servizi nel rispetto delle proporzioni, grafica e colori come dettagliatamente esplicitati nel Manuale d'Uso di cui all'Allegato C.

### **Art. 6 Soggetti autorizzati all'uso del Marchio**

I. Sono soggetti autorizzati all'uso del Marchio (nel prosieguo anche solo "Concessionari"):

- 1) l'associazione tra operatori della filiera turistica "RC REGGIO CALABRIA WELCOME" (nel prosieguo anche solo "l'Associazione"), nonché gli operatori che aderiscono all'Associazione e che soddisfano i criteri contenuti all'interno di specifici disciplinari (di cui all'Allegato D), per come previsti dalle norme statutarie della stessa Associazione (nel prosieguo anche solo gli "Operatori");
- 2) i soggetti pubblici (nel prosieguo anche solo "Enti Pubblici"), che condividono l'iniziativa di valorizzazione turistica del territorio organizzata in club di prodotto, ovvero gli obiettivi e le finalità richiamati all'Art. 4-del Regolamento;
- 3) la Camera di Commercio concederà in uso il Marchio anche ad ulteriori soggetti promotori e organizzatori di manifestazioni, eventi, iniziative di promozione e valorizzazione del territorio di Reggio Calabria, attinenti alle tematiche dei servizi turistici valorizzati attraverso il Marchio, che chiederanno la concessione d'uso del Marchio per connotare la specifica iniziativa, nel rispetto del Regolamento.

## **Art. 7 Modalità di richiesta di concessione d'uso del Marchio**

I. Il Marchio è concesso in uso all'Associazione, la quale avrà l'onere di trasmettere alla Camera di Commercio apposita dichiarazione d'impegno all'osservanza del presente Regolamento e, in particolare, degli Articoli 9 "Diritti e doveri del Concessionario", 12 "Attività di controllo" e 13 "Sanzioni", di seguito previsti.

II.a. Il Marchio è concesso in uso agli Operatori che operano nel territorio metropolitano di Reggio Calabria e che aderiscono all'Associazione. Gli Operatori sono tenuti a garantire il rispetto e l'applicazione di criteri contenuti in specifici disciplinari, come previsti dalle norme statutarie dell'Associazione.

II.b. A tal fine gli Operatori aderenti all'Associazione hanno l'onere di trasmettere alla Camera di Commercio apposita dichiarazione attestante:

- a. la qualità di associato dell'Associazione;
- b. l'impegno all'osservanza del presente Regolamento in particolare, degli Articoli 9 "Diritti e doveri del Concessionario", 12 "Attività di controllo" e 13 "Sanzioni", di seguito previsti.

II.c. L'Operatore, qualora dovesse venir meno il requisito di associato dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio. L'Associazione, a sua volta, avrà l'onere di trasmettere alla Camera di Commercio l'elenco aggiornato dei propri associati a seguito di ogni ed eventuale aggiornamento.

III. Il Marchio è concesso in uso agli Enti Pubblici che detengano le seguenti caratteristiche:

- a. competenze in materia di promozione turistica, di valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio nell'ambito, anche non esclusivo, della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- b. condivisione dell'iniziativa di valorizzazione turistica del territorio organizzata in Club di prodotto, ovvero gli obiettivi e le finalità richiamati all'Articolo 4, che precede, mediante adesione, partecipazione e fattiva condivisione delle iniziative del partenariato istituzionale del progetto Club di prodotto turistico.

IV.a. Il Marchio è concesso in uso ad ulteriori soggetti (a mero titolo esemplificativo, imprese od associazioni), che operano nell'ambito del territorio metropolitano di Reggio Calabria, promotori e organizzatori di manifestazioni, eventi, iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, attinenti alle tematiche dei prodotti turistici, per connotare la specifica iniziativa.

IV.b. Al fine di ottenere la qualifica di Concessionari:

- le imprese devono essere in possesso di regolare iscrizione alla Camera di Commercio, essere in regola con la dichiarazione di inizio attività, coerente con l'iniziativa promozionale che si intende svolgere, nonché con il pagamento del diritto annuale;
- i soggetti per cui non è normativamente previsto l'onere di iscrizione al registro delle imprese dovranno allegare copia dello statuto, o comunque di documentazione idonea ad attestare il regolare svolgimento dell'attività turistica e/o promozionale per la quale si richiede l'uso del Marchio.

V. I soggetti di cui al comma IV.a. che precede, hanno l'onere di trasmettere alla Camera di Commercio apposita richiesta di concessione d'uso del Marchio munita di dichiarazione d'impegno all'osservanza del presente Regolamento e, in particolare, degli Articoli 9 "Diritti e doveri del Concessionario", 12 "Attività di controllo" e 13 "Sanzioni", di seguito previsti. Tali soggetti saranno, inoltre, tenuti a trasmettere apposita scheda progettuale dell'iniziativa, atta a comprovare le finalità di valorizzazione turistica e promozione del patrimonio culturale coerente con le tematiche dei Club di prodotto.

#### **Art. 8 Concessione d'uso del Marchio**

I. La concessione d'uso del Marchio è sottoposta a valutazione e delibera di apposita Commissione (nel prosieguo anche solo la "Commissione") composta dal Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, nonché da n. 2 esperti e/o tecnici, che potranno essere anche soggetti interni alla Camera di Commercio.

II. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione stessa. La valutazione viene espressa in apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione.

III. La Commissione ha l'onere di verificare, previa favorevole istruttoria del competente responsabile del procedimento, il rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento.

IV. Prima di procedere alla delibera conclusiva, la Commissione ha facoltà di richiedere al soggetto interessato alla concessione dell'uso del Marchio (nel prosieguo anche solo "Richiedente") integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione fornita.

V. La Commissione, presa visione della documentazione fornita dal Richiedente, decide in merito alla richiesta di concessione dell'uso del Marchio.

VI. Nell'eventualità di rigetto della richiesta di concessione, al Richiedente dovrà essere trasmessa comunicazione scritta contenente l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

VII. I soggetti divenuti Concessionari del Marchio, a seguito di positiva delibera della Commissione, verranno iscritti, a cura della Camera di Commercio, in apposito elenco dei Concessionari tenuto presso la Camera di Commercio ed aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. I diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

#### **Art. 9 Diritti e doveri del Concessionario**

I. La concessione dell'uso del Marchio conferisce il dovere per il Concessionario a promuovere, in tutti gli strumenti e/o materiali promozionali e/o comunicazioni inerenti le tematiche dei prodotti turistici, il Marchio stesso, dandone visibilità anche all'interno del proprio sito web, nonché ad inserire/utilizzare la dicitura "INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA".

II. I Concessionari si impegnano a:

- rispettare il presente Regolamento ed i suoi Allegati;

- utilizzare il Marchio nel pieno rispetto dell'Articolo 5, che precede e dell'Allegato C del presente Regolamento
- non utilizzare il Marchio o parte di esso come proprio nome a dominio, ragione sociale, ditta;
- astenersi dal compiere qualsiasi atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- astenersi dal depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare un rischio di confusione con il Marchio;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del Marchio e comunicare tempestivamente per iscritto alla Camera di Commercio qualsiasi variazione delle condizioni produttive e/o commerciali che non permettano di rispettare il presente Regolamento;
- non divenire parte di altri organismi, enti e/o associazioni, le cui finalità o attività siano in concorrenza con quelle promosse e contraddistinte dal Marchio;
- limitatamente ai Concessionari associati dell'Associazione, rispettare i disciplinari previsti dalle norme statutarie dell'Associazione degli operatori della filiera turistica.

### III. I Concessionari si impegnano a tutelare il Marchio ed a:

- fornire alla Camera di Commercio l'assistenza richiesta per prevenire od interrompere qualsiasi violazione, uso non autorizzato o imitazione del Marchio;
- comunicare alla Camera di Commercio ogni violazione del Marchio. In particolare, il Concessionario dovrà dare notizia scritta di qualsiasi contraffazione del Marchio, nonché qualsiasi altro atto di concorrenza sleale a danno della Camera di Commercio o dell'Associazione. A mero titolo esemplificativo e non tassativo dovrà comunicare:
  - a. l'uso o la registrazione di ogni parola, frase, segno distintivo, *domain name* o alcuna combinazione dei suddetti che possa costituire contraffazione del Marchio di cui sia venuto a conoscenza;
  - b. qualsiasi rivendicazione dei diritti sul Marchio o qualsiasi iniziativa assunta da terzi, titolari di marchi o nomi o segni confondibili che costituisca violazione del Marchio;
  - c. qualsiasi iniziativa, compresa la diffusione di notizie, che potrebbero essere pregiudizievoli o dannose per il Marchio.

### **Art. 10 Durata e rinnovo della Concessione d'uso del marchio**

I. La durata di validità della Concessione d'uso del Marchio è pari a:

- 3 anni per gli operatori privati;
- 5 anni per gli operatori pubblici.

II. La Concessione d'uso si intende tacitamente rinnovata, salvo che la Camera di Commercio non ne disponga la sospensione o la revoca ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento od il Concessionario non eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 18, che segue.

### **Art. 11 Diritti di concessione**

I. L'uso del Marchio viene concesso dalla Camera di Commercio a titolo gratuito. Tuttavia, quest'ultima si riserva di richiedere al Concessionario la corresponsione di diritti a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute ed al fine di finanziare le attività di promozione del territorio e del Marchio. Di ciò verrà data comunicazione scritta ai Concessionari.

### **Art. 12 Attività di controllo**

I. A garanzia del corretto utilizzo del Marchio, la Camera di Commercio effettuerà, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo circa il rispetto da parte dei Concessionari del presente Regolamento e dei requisiti ivi specificati nelle modalità e nei tempi che riterrà opportuni. I controlli, che avranno cadenza variabile, anche in relazione al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.

II. La Camera di Commercio avrà la facoltà di richiedere per iscritto al Concessionario il materiale promozionale riportante il Marchio, a fini di controllo e presa visione.

III. L'attività di controllo esercitata dalla Camera di Commercio potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che il Concessionario autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del Marchio, tutti gli impegni che il Concessionario prende nei confronti della Camera di Commercio in relazione all'uso del Marchio ed al rispetto degli appositi disciplinari dell'Associazione (limitatamente ai Concessionari associati all'Associazione), che definiscono i requisiti qualitativi dell'offerta turistica che devono essere garantiti da tali Concessionari.

IV. La Camera di Commercio potrà valersi per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di valutatori terzi, di riconosciuta competenza ed indipendenza, utilizzando apposite liste di riscontro predisposte dalla Camera di Commercio stessa inerenti i requisiti previsti dal Regolamento e dagli appositi disciplinari dell'Associazione, e concordando piani di controllo e di campionamento. V. Potranno essere definite liste di riscontro semplificate, per i Concessionari già in possesso di altro marchio collettivo, sottoposte ad attività di controllo da parte di organismo pubblico o terza parte indipendente.

### **Art. 13 Sanzioni**

I. Qualora, in occasione delle attività di controllo, dirette o indirette, effettuate dalla Camera di Commercio, dovessero essere rilevate delle non conformità nell'uso del Marchio, la Camera di Commercio, in qualunque momento, interverrà, con atto unilaterale e senza preavviso, con le sanzioni previste agli Articoli 14, 15 e 16 del presente Regolamento.

II. Le segnalazioni ed i reclami presentati dai Concessionari devono essere supportate da prove oggettive, ovvero da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative accertabili e misurabili.

III. La sospensione e l'esclusione, di cui agli Articoli 15 e 16 che seguono, devono essere annotate nell'apposito Elenco dei Concessionari. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Camera di Commercio ed a spese del Concessionario, del relativo provvedimento su quotidiani o riviste specializzate.

IV. Le non conformità possono essere:

- lievi, quando non pregiudicano l'immagine e/o la reputazione del Marchio;
- gravi, quando sono tali da pregiudicare l'immagine e/o la reputazione del Marchio.

### **Art. 14 Verbale di ammonizione**

I. Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

II. Il verbale consiste nell'invito al Concessionario ad eliminare le non conformità riscontrate entro un termine perentorio e ragionevole, specificato nel verbale medesimo.

## **Art. 15 Sospensione**

I. La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad 1 anno a fronte di non conformità gravi

II. La sospensione deve essere applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.

III. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al Concessionario a mezzo *pec* o strumento equivalente, nella quale dovrà essere indicato il periodo di sospensione, nonché le condizioni alle quali la sanzione potrà essere revocata. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Concessionario.

IV. La sospensione può essere comunque revocata quando la Camera di Commercio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste. La revoca della sospensione deve essere annotata dell'elenco dei Concessionari.

## **Art. 16 Esclusione**

I. L'esclusione viene deliberata dalla Camera di Commercio nei confronti del Concessionario che:

- si sia reso insolvente verso la Camera di Commercio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso di essa o assunte dalla Camera di Commercio in suo nome e/o per suo conto;
- non osservi reiteratamente le disposizioni del Regolamento;
- rifiuti per almeno due volte ed in maniera ingiustificata di assoggettarsi a eventuali controlli previsti dal presente Regolamento;
- non dia esecuzione alle deliberazioni della Camera di Commercio concernenti il Marchio;
- assuma gravi comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno al Marchio o alla sua immagine e/o reputazione.

II. L'esclusione comporta la cancellazione dall'elenco dei Concessionari.

## **Art. 17 Recesso**

I. Il Concessionario, in qualsiasi momento, può recedere dall'adesione al Marchio inviando alla Camera di Commercio, a mezzo *pec*, esplicita comunicazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

## **Art. 18 Effetti del recesso e della esclusione**

I. Nel caso di recesso o di esclusione non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme eventualmente dovute sulla base del presente Regolamento al Concessionario coinvolto.

II. Il recedente e l'escluso sono responsabili verso la Camera di Commercio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte.

III. A seguito del recesso o dell'esclusione, il Concessionario interessato viene cancellato dall'elenco dei Concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

#### **Art. 19 Esclusione di responsabilità**

I. La Camera di Commercio, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Concessionario, nei seguenti casi:

- a. nullità del Marchio;
- b. violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio.

#### **Art. 20 Difesa giudiziale e stragiudiziale**

I. Spetta alla Camera di Commercio ogni e qualunque decisione relativa alla difesa del Marchio, sia attiva che passiva, ed ogni e qualunque decisione in merito ad ogni altro possibile atto di concorrenza sleale. La Camera di Commercio assumerà ogni decisione sull'opportunità di instaurare, abbandonare, transigere una causa, resistervi e simili.

II. Alla Camera di Commercio è riservata la scelta sull'opportunità o meno di difendere i propri diritti di proprietà industriale sul Marchio e sui nomi a dominio corrispondenti al Marchio. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, spetta alla Camera di Commercio ogni azione finalizzata alla tutela del Marchio che, a sua discrezione e a sua cura e spese, potrà:

- agire per la difesa del Marchio del quale venisse chiesta la nullità;
- opporsi alle domande di marchio che reputerà in contraffazione dei suoi diritti di proprietà industriale.

III. Il Concessionario dovrà fornire alla Camera di Commercio l'assistenza richiesta e in particolare ogni genere di notizia utile per la difesa in sede amministrativa, giudiziale e stragiudiziale.

IV. Il Concessionario, a propria cura e spese, potrà agire per la tutela dei suoi interessi. Tale diritto del Concessionario è in ogni caso subordinato alla preventiva comunicazione alla Camera di Commercio e sempre che tali azioni non siano ritenute pregiudizievoli dalla Camera di Commercio stessa. Il Concessionario non potrà in particolare transigere alcun diritto di proprietà industriale sul Marchio senza il preventivo consenso della Camera di Commercio.

V. Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Catanzaro che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione. L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

\_\_\_\_\_, il

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA

Firma

Nome e Cognome

Carica

All. A –Statuto della Camera di Commercio

All. B – Elenco classi

All. C – Manuale d’uso del Marchio

All. D – Disciplinari dell’Associazione